



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PADOVA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella controversia iscritta al n° 1755 Reg. Gen. 2014 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 6.6.2014

da

- HADDI NAWAL

(avv. Dalla Negra)

contro

- COMUNE DI ALBIGNASEGO

(avv. Miazzi)

Oggetto: ricorso ex art. 702 bis cpc

FATTO E DIRITTO

Il GI., a scioglimento della riserva che precede, osserva:
con ricorso depositato il 6.6.2014, Nawal Haddi, cittadina marocchina, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato il 27.12.2012, denuncia il comportamento discriminatorio del Comune di Albignasego, che ha negato l'assegno di maternità richiesto, non essendo l'istante titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il Comune convenuto, nel costituirsi in giudizio, rileva che in virtù della normativa italiana la concessione dell'assegno di maternità è subordinata alla titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che il permesso di soggiorno per motivi familiari non è affatto equiparabile al permesso di lungo periodo UE, rilasciato dal Questore agli stranieri in possesso da almeno cinque anni di un permesso in corso di validità. Il Comune sottolinea ancora come la normativa italiana non sia affatto in contrasto con l'Accordo Euromediterraneo del 26.2.1996, perché predispone una modalità di accesso alle tutele socio assistenziali che si basa su requisiti avulsi dalla considerazione della cittadinanza del soggetto richiedente, ancorando la concessione dei benefici allo stabile inserimento del cittadino extracomunitario nello Stato dell'UE in virtù di parametri definiti, ossia la permanenza nello Stato per almeno cinque anni.

Il ricorso è fondato.

L'Accordo Euromediterraneo 26.2.1996, reso esecutivo in Italia con legge del 2.8.1999 n.302, prevede che i lavoratori cittadini marocchini godano, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. La nozione di "sicurezza sociale" è d'altra parte fornita dallo stesso accordo ed include espressamente le prestazioni "relative alla malattia e alla maternità".

L'accordo *de quo* è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria (v. Corte di Giustizia, sentenza Kziber del 31.1.1991), e tanto discende dall'approvazione dello stesso con decisione n. 204/2000 del Consiglio e della Commissione Europea.

Proprio in virtù del citato Accordo Euromediterraneo, il cittadino marocchino e i suoi familiari non possono subire discriminazioni di sorta in virtù della cittadinanza rispetto a cittadini degli Stati membri, nei quali sono occupati, nel godimento delle prestazioni relative ai settori della "sicurezza sociale", tra cui quella di maternità. La necessità della titolarità del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, imposta dalla legge italiana per la concessione alla cittadina

extracomunitaria dell'assegno di maternità, introduce di fatto requisiti ulteriori, ossia la permanenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni e la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, che viceversa non sono richiesti per i cittadini italiani. Da qui sorge la discriminazione, perché, proprio a causa della cittadinanza, gli stranieri di nazionalità marocchina hanno un trattamento diverso rispetto ai cittadini italiani.

Ne consegue la necessità di disapplicare la norma dell'ordinamento interno per contrasto con il diritto comunitario (v. sul punto negli stessi termini Cass. 1.9.2011 n.17966), dovendosi affermare il diritto della ricorrente alla prestazione richiesta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la natura discriminatoria del comportamento tenuto dal Comune di Albignasego, consistente nel diniego dell'assegno di maternità e per l'effetto ordina al Comune convenuto di riconoscere alla ricorrente la prestazione richiesta.

Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite, distratte a favore dei procuratori attori, che liquida in euro 1.510,00 di cui euro 10,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

Padova, 24.9.2014

Si comunichi.

Il GL
S. Pata

Depositato in Cancelleria
Padova, 26/9/14
Il Cancelliere

INVIATA COMUNICAZIONE
TELEMATICA IL 26/9/14
IL CANCELLIERE